



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 152 DEL 31/10/2025

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA,
POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO,
VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA',
ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI**

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

PRESENTATA DA: DE LUCA ERIKA

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEI CRITERI E RELATIVE
TARiffe DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO
SCOLASTICO 2026/2027**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Piombo Lorenza

ATTESO che la giurisprudenza contabile ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come “trasporto pubblico locale” e, come tale, lo ha escluso dalla disciplina normativa dei “servizi a domanda individuale” poiché non ricompreso nell’elenco di cui al D.M. 31/12/1983, emanato ai sensi dell’art. 6, co. 3 del D.L. n. 55/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 131/1983;

VISTO il D.Lgs. n. 201/2022, avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”,

PRESO ATTO che gli artt. 112, 113 e 117 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati abrogati dall'art. 37 del D.Lgs. n. 201/2022;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la materia delle tariffe, non è quindi più possibile riferirsi al succitato art. 117 del TUEL, che forniva criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi pubblici;

VISTO l’art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 201/2022, il quale definisce: “c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

VISTO che sempre il già menzionato D.Lgs. n. 201/2022, all’art. 2, lettera h), definisce le tariffe “i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte”, specificando nel successivo art. 3 che le



COMUNE DI ROVIGO

stesse devono essere orientate a costi efficienti, ossia i costi che sopporterebbe un'impresa media del settore;

VISTO, inoltre, l'art. 8, co. 1 dello stesso D.Lgs. n. 201/2022, in base al quale: "1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

PRESO ATTO che, in attuazione del succitato art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 201/2022, è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2024, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022".

VISTO il predetto Decreto Direttoriale n. 639/2024, il quale all'art. 1 recita che: "In attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022, vengono adottati i seguenti atti: linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario (allegato n. 1) e schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità (allegato n. 2)";

PRESO ATTO che i servizi interessati dal Decreto in parola sono quelli non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione;

PRESO ATTO inoltre che, in fase di prima applicazione, fra i servizi individuati è espressamente ricompreso anche il trasporto scolastico;

CONSTATATO quindi che il trasporto scolastico sostanzia un servizio di interesse generale usufruito dalla collettività e meritevole di tutela;

PRECISATO inoltre che, l'erogazione dello stesso, deve garantire l'accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti;

TENUTO CONTO che il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale;

VISTO l'art. 5, co 2 del D.Lgs. n. 63/2017, il quale prevede che: "2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza diparte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.";

VISTO l'art. 3, co. 2 del D.L. n. 126/2019, ove si legge: "2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.";

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 25 del 07/10/2019, nella quale i Magistrati contabili hanno enunciato il seguente principio di diritto: "(omissis...) Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un



COMUNE DI ROVIGO

rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano (omissis...)";

RAVVISATI come prevalenti gli interessi pubblici al diritto alla crescita consapevole, allo studio, alla coesione sociale ed alla tutela dell'ambiente (nella fattispecie concretizzata mediante la limitazione dell'inquinamento automobilistico), perseguiti attraverso il trasporto scolastico, per cui si rende necessario proseguire attraverso un sistema di contribuzione da parte delle famiglie calcolato sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

RITENUTO che, per le ragioni già indicate, l'Ente locale deve intervenire per garantire che il servizio sia accessibile a tutti, di qualità e a un prezzo abbordabile, prevedendo compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato;

RILEVATO che, le condizioni di svolgimento dell'attuale appalto del servizio di trasporto scolastico (recentemente aggiudicato fino al 31/08/2027), sono in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

RILEVATO inoltre che, effettivamente, il servizio in parola si realizza mediante un "costo efficiente", oltre che nell'equilibrio-finanziario della gestione, ciò in quanto al momento dell'appalto, nella determinazione del calcolo della spesa del servizio, si era proceduto in modo analitico prendendo in considerazione le singole voci di costo che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere, secondo parametri di riferimento quali i giorni di attività per ciascun anno scolastico, i mezzi utilizzati, i chilometri percorsi ed il costo della manodopera desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro per il tipo di servizio;

PRECISATO che il Comune di Rovigo è dovuto intervenire e dovrà proseguire in tal senso, proprio per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, mediante compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile il servizio che, senza tali condizioni - come già sopra puntualizzato - non risulterebbe contendibile per il mercato;

RAVVISATO inoltre che, l'art. 26, co. 3 del D.Lgs. 201/2022, stabilisce che: "(omissis...) gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili (omissis...)";

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2020, con la quale veniva disposto di mantenere sostanzialmente inalterate, per l'anno scolastico 2020/2021, le tariffe già in vigore nel precedente esercizio finanziario, nonostante le stesse coprissero solo una modesta percentuale del costo del servizio;

TENUTO CONTO che, tale decisione, è stata mantenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2021 anche per l'anno scolastico successivo (ovvero A.S. 2021/2022) introducendo al contempo, seppure con una contenuta variabilità, delle differenziazioni tariffarie ponderate sulla situazione economica delle famiglie degli utenti, in base alle seguenti n. 4 fasce ISEE:

- prima fascia per utenti con un ISEE inferiore ad € 8.000,00;
- seconda fascia per utenti con ISEE compreso tra € 8.000 ed € 15.999,99;
- terza fascia per utenti con ISEE compreso tra € 16.000,00 ed € 23.999,99;
- quarta fascia per utenti con ISEE pari o superiore ad € 24.000,00,



COMUNE DI ROVIGO

TENUTO CONTO inoltre che, a ciascuna fascia ISEE venivano associate due specifiche tariffe, vale a dire per il viaggio di andata e ritorno e per la sola andata o ritorno, ciò a prescindere dal tipo di scuola frequentata (dall'asilo nido alla secondaria di primo grado);

CONSTATATO che, la summenzionata tabella tariffaria è stata in seguito confermata per i successivi quattro anni scolastici (ovvero 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026), con l'obiettivo di aiutare le famiglie nel periodo post pandemico da emergenza Covid-19 e per sostenerle contro i rincari legati ai conflitti internazionali;

CONSTATATO che l'attuale inflazione dei costi è guidata dalla combinazione di instabilità commerciale e sconvolgimenti nelle catene di approvvigionamento e, si traduce, in un aumento dei costi per le imprese, che a loro volta trasferiscono questi incrementi di prezzo in capo ai consumatori finali;

DATO ATTO che, anche per le ragioni suesposte, gli esiti delle ultime due gare e i conseguenti affidamenti del servizio in parola, hanno fatto registrare un sensibile aumento della spesa in capo al Comune di Rovigo;

RILEVATO infatti che, rispetto al triennio 2021/2024, per tale servizio è stato registrato un incremento di circa il 36%;

CONSIDERATO quindi necessario prevedere un aumento delle tariffe relative al trasporto scolastico, ciò al fine di garantire la copertura di almeno una parte degli incrementi verificatisi;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'aggiornamento delle attuali tariffe del servizio di trasporto scolastico, con un incremento del 24% a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027;

PRECISATO che, nonostante l'applicazione di detto aumento, le entrate derivanti dalla contribuzione delle famiglie continueranno a coprire solo marginalmente il costo complessivo del servizio de quo;

RITENUTO, quindi, di approvare l'aggiornamento delle tariffe di cui al Prospetto Allegato "A" nominato "Criteri per la definizione delle tariffe servizio di trasporto scolastico a.s. 2026/2027", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente "Regolamento servizio trasporto scolastico" del Comune di Rovigo, da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2025;

VISTA la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi allegati" e successive variazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025, recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione Dotazioni Finanziarie" e successive variazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, di "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027" e successivi aggiornamenti;



COMUNE DI ROVIGO

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore *“Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali”* alla Dott.ssa Valeria Orna, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025;
- con il Decreto dirigenziale n. 13 del 13/01/2025 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo organizzativo per la Sezione Istruzione al Dott. Filippo Perin;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorenza Piombo, designata con Decreto Dirigenziale n. 12 del 13/01/2025;

VISTO in particolare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 13 del vigente Statuto dell'Ente, riguardanti le competenze del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

- dal responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- dal responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile: favorevole

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
2. di approvare l'aggiornamento delle tariffe come da Prospetto Allegato “A” nominato “Criteri per la definizione delle tariffe servizio di trasporto scolastico a.s. 2026/2027”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
4. di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D.Lgs. n. 33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente “Provvedimenti–Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;
5. di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di garantire i successivi adempimenti necessari e conseguenti;



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 31/10/2025

IL DIRIGENTE
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale